



VASCO VANZINI

PREVENZIONE INCENDI

REGOLE TECNICHE VERTICALI

EDIFICI ADIBITI AD UFFICI

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA
ALLA V.4 «UFFICI»



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per **informazioni e promozioni**



WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

GRAFILL

Vasco Vanzini

PREVENZIONE INCENDI / RTV EDIFICI ADIBITI AD UFFICI

Ed. I (04-2021)

ISBN 13 978-88-277-0240-6

EAN 9 788827 702406

Collana **COME FARE PER** (54)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuali da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



Prima di attivare Software o WebApp inclusi prendere visione della licenza d'uso.

Inquadrare con un reader il QR Code a fianco oppure collegarsi al link <https://grafill.it/licenza>

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 226679



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

▼	INTRODUZIONE	p.	5
1.	INQUADRAMENTO NORMATIVO	"	7
1.1.	Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.....	"	7
1.2.	Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.....	"	8
1.3.	Il "progetto" Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3/08/2015).....	"	9
1.4.	I limiti del metodo prescrittivo.....	"	10
1.5.	Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	11
1.6.	La struttura del Codice.....	"	12
1.7.	Le Regole Tecniche Verticali (RTV).....	"	13
1.8.	La fine del doppio binario (D.M. 12/04/2019).....	"	14
1.9.	Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18/10/2019).....	"	16
1.10.	Il decreto di allineamento delle Regole Tecniche Verticali (D.M. 14/02/2020).....	"	18
1.11.	La Regola Tecnica Verticale V.4 "Uffici".....	"	19
1.12.	La Guida commentata all'applicazione della V.4 "Uffici".....	"	22
2.	GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI	"	24
2.1.	Premessa.....	"	24
3.	V.4. ATTIVITÀ UFFICI – GUIDA E COMMENTARIO	"	34
V.4.1.	Campo di applicazione.....	"	34
V.4.2.	Classificazioni.....	"	36
V.4.3.	Valutazione del rischio di incendio.....	"	38
V.4.4.	Strategia antincendio.....	"	40
V.4.4.1.	Reazione al fuoco.....	"	41
V.4.4.2.	Resistenza al fuoco.....	"	46
V.4.4.3.	Compartimentazione.....	"	50
S.4.	Esodo.....	"	57

V.4.4.4. Gestione della sicurezza antincendio.....	p.	64
V.4.4.5. Controllo dell'incendio.....	"	67
V.4.4.6. Rivelazione ed allarme.....	"	68
S.8. Controllo di fumi e calore	"	71
S.9. Operatività antincendio	"	74
V.4.4.7. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.....	"	75
V.1. Aree a rischio specifico	"	77
4. LA WEBAPP INCLUSA.....	"	78
4.1. Contenuti della WebApp.....	"	78
4.2. Requisiti hardware e software	"	79
4.3. Come accedere alla WebApp.....	"	79
4.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill.....	"	79

INTRODUZIONE

Il D.M. 14 febbraio 2020, recante «*Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi*», noto come decreto di allineamento delle Regole Tecniche Verticali al Codice di prevenzione incendi, come modificato dal D.M. 18 ottobre 2019, regola nel Capitolo V.4 l'attività di ufficio, sia esistenti che di nuova realizzazione.

Il D.M. 14 febbraio 2020 può essere attualmente utilizzato, in alternativa al D.M. 22 febbraio 2006, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici*»; al momento, è dunque possibile valutare quale dei due strumenti normativi possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del cosiddetto "doppio binario", il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione "politica" della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice prevede l'innesto successivo, nella Regola Tecnica Orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 18 ottobre 2019, delle Regole Tecniche Verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili già regolamentate da norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi fino a rendere il Codice di

Prevenzione Incendi, lo standard normativo nazionale unico, nel campo della sicurezza antincendio.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della Regola Tecnica Orizzontale, il 2020 è stato l'anno delle Regole Tecniche Verticali, con l'emanazione del decreto di allineamento delle RTV al Codice, il D.M. 14 febbraio 2020, con la V.4 uffici, la V.5 alberghi, la V.6 autorimesse, la V.7 scuole e la V.8 attività commerciali, il cui linguaggio è stato adeguato al D.M. 18 ottobre 2019, il decreto di riscrittura della Regola Tecnica Orizzontale. Le RTV uffici, alberghi e scuole sono state poi ulteriormente corrette con il D.M. 6 aprile 2020, che ha introdotto anche la V.9 asili nido, mentre la V.6 autorimesse è stata sostanzialmente riscritta, con il D.M. 15 maggio 2020, che ha inoltre decretato la fine del doppio binario, a partire dal 19 novembre 2020, anche per queste attività. Successivamente è stata emanata la V.10, relativa agli edifici pregevoli, con il D.M. 10 luglio 2020, mentre altre RTV sono già pronte per essere pubblicate: gli edifici di civile abitazione, le chiusure d'ambito degli edifici civili, lo stoccaggio e trattamento rifiuti, le strutture sanitarie, le attività di intrattenimento e di spettacolo, le attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, che rappresenta il passaggio dal metodo prescrittivo a quello prestazionale. A partire dal 3 agosto 2015, si è infatti assistito alla successione di una grande quantità di provvedimenti normativi che possono certamente disorientare il progettista.

Scopo della presente opera, è pertanto quello di costituire una guida rapida, ma efficace, alla progettazione delle attività di ufficio secondo il Codice di Prevenzione Incendi, oltre a essere d'orientamento nell'applicazione del complesso combinato disposto normativo. Per fare questo, è però necessario partire da là ove tale percorso è cominciato.

L'Autore

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97¹ e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127², è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (articolo 15, comma 1).

¹ G.U. Serie Generale n. 144 del 23 giugno 2017.

² G.U. Serie Generale n. 258 del 6 novembre 2018 – Suppl. Ordinario n. 52.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

1.2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

La necessità, rilevata a livello europeo, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla "Legge sul procedimento amministrativo" n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»³.

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Il percorso virtuoso, intrapreso con il D.P.R. n. 151/2011, fondamentale provvedimento di carattere regolamentare, ha poi trovato il suo completamento nel progetto "Codice di Prevenzione Incendi", strumento tecnico attraverso

8 | ³ G.U. 22 settembre 2011, n. 221.

GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

2.1. Premessa

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dal Codice di Prevenzione Incendi. Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto a fianco della definizione il riferimento al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, descritte in altro Capitolo del Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

A

- **Affollamento** (G.1.9 punto 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (G.1.7 punto 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.
Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.
- **Area di influenza** di un elemento (G.1.7 punto 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza r_{offset} .

C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (G.1.12 punto 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- **Carico di incendio** (G.1.12 punto 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì

garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.

- **Carico d'incendio specifico (q_f)** (G.1.12 punto 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m².
- **Carico d'incendio specifico di progetto (q_{fd})** (G.1.12 punto 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- **Classe di reazione al fuoco** (G.1.13 punto 2): grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.
- **Classe di resistenza al fuoco** (G.1.12 punto 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- **Colonna a secco** (G.1.15 punto 1): installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
- **Compartimento antincendio** (G.1.8 punto 3): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l'intera opera da costruzione.
- **Corridoio cieco o percorso unidirezionale** (G.1.9 punto 15): porzione di via d'esodo da cui è possibile l'esodo in un'unica direzione.

E

- **Elemento radiante** (S.3.11.1 punto 2): le aperture ed i rivestimenti della facciata della sorgente tramite i quali viene emesso verso l'esterno il flusso di energia radiante dell'incendio.

V.4. ATTIVITÀ UFFICI – GUIDA E COMMENTARIO

Di seguito, si riporta il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.4.1. Campo di applicazione

1. La presente Regola Tecnica Verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di ufficio con oltre 300 occupanti.

Nota – Include le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all'ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d'uso quali ad esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi.

Commento: il campo di applicazione è riferito all'attività 71 del D.P.R. n. 151/2011, sia di nuova realizzazione che esistenti, nel caso di modifiche, tuttavia, in considerazione di quanto indicato all'articolo 2 comma 5 del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dall'articolo 2 comma 1 del D.M. 12 aprile 2019, e dall'articolo 1 comma 1 del D.M. 14 febbraio 2020, la V.4 può essere utilizzata anche per la progettazione di attività n. 73 del D.P.R. n. 151/2011, nel caso di edifici organizzati con attività del tipo *multi-tenant* in quanto nei paragrafi V.4.4.3 e V.4.4.4 viene previsto il caso specifico.

La trattazione secondo V.4 è inoltre estesa ad altre aree, a destinazione diversa rispetto a quella di ufficio, ma in ogni caso a questi funzionali e compatibili, come bar, ristoranti, aree commerciali di modeste superfici, ecc., che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dall'allegato I del D.P.R. n. 151/2011 o che non risultino elencate in tale allegato e che quindi non hanno una Regola Tecnica Verticale di riferimento puntuale, ma che sono previste e ammesse, in base alle risultanze della valutazione del rischio, per tutti gli edifici per uffici. Contrariamente a questa impostazione della V.4, il D.M. 22 febbraio 2006, per gli uffici di tipo 4 (da 501 a 1000 presenze) aventi altezza antincendio > 18 m, e per quelli di

tipo 5 (con oltre 1000 presenze), prevede l'ubicazione in edifici di tipo isolato, ossia destinati unicamente a uffici e ad eventuali attività ad essi pertinenti, fatta salva la possibilità, richiamata dalla Lettera Circolare Prot. n. P571/4122 sott. 66/A dell'8 maggio 2007, di ricorso all'istituto della deroga per l'ubicazione, nel medesimo edificio, di attività a destinazione diversa e non pertinenti, comunque comparabili come tipologia di rischio a quella degli uffici (es. pubblici esercizi, agenzie di servizi, piccole attività commerciali, ecc.).

Si rammenta che la norma prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi, rappresentata dal D.M. 22 febbraio 2006, riguarda la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali o artigianali.

Mentre l'applicazione del Codice di Prevenzione Incendi e le Regole Tecniche Verticali ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, quindi la strategia antincendio e le misure di sicurezza individuate non devono tener conto della preesistenza dell'attività all'emanazione della norma e alla sua entrata in vigore, il D.M. 22 febbraio 2006 è suddiviso nel Titolo II, per gli uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze, nel Titolo III, per gli uffici di nuova costruzione fino a cinquecento presenze, e nel Titolo IV, per gli uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi a cui ci si sarebbe già dovuto, da tempo, adeguare. Nel caso di locali esistenti in cui si insedino uffici di nuova realizzazione, o di edifici esistenti, già adibiti ad attività di ufficio, in caso di interventi che comportino modifiche sostanziali, o di ristrutturazione edilizia, come l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, compresi la demolizione e la ricostruzione entro sagoma, i cui progetti debbano essere presentati ai competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, si devono applicare il Titolo II o III del D.M. 22 febbraio 2006, nel caso si scelga la norma prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi, ma solo limitatamente alle parti oggetto di modifica.

Gli interventi di modifica, o di ampliamento, di uffici esistenti, possono essere progettati applicando il Codice di Prevenzione Incendi e il D.M. 14 febbraio 2020, applicando il Capitolo V.4, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata

LA WEBAPP INCLUSA

4.1. Contenuti della WebApp

- **Banca dati normativa e giurisprudenza** consultabile attraverso un motore di ricerca, con aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.
- **Modulistica Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco**
 - MOD. PIN 1-2018 VALUTAZIONE PROGETTO
 - MOD. PIN 2-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
 - MOD. PIN 2.2-2018 CERT. REI
 - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
 - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
 - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
 - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
 - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
 - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
 - DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA
 - MOD. PIN 3-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 4-2018 DEROGA
 - MOD. PIN 5-2018 RICHIESTA N.O.F.
 - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
 - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
 - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco
 - Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
 - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
 - Richiesta omologazione estintori portatili
 - Rinnovo omologazione estintori portatili

- Certificato di prova estintori portatili
- Rapporto di prova estintori portatili

▪ Glossario dei termini e delle definizioni

4.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android.
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo.
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

4.3. Come accedere alla WebApp

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0240_6.php

- 2) Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**.
- 3) Cliccare il pulsante **[G-CLOUD]**.
- 4) Cliccare il pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato.
- 5) Fare il *login* con le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**.
- 6) Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale **Le mie App**.

4.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su **<https://www.supporto.grafill.it>**.
L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

